



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Il Sindaco

ORDINANZA N. 61 DEL 22/12/2023

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI LIMITAZIONI PER LA VENDITA PER ASPORTO E IL CONSUMO SU AREE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, ALLUMINIO O ALTRO METALLO DAL 31 DICEMBRE 2023 AL 01° GENNAIO 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo delle Festività natalizie comporta la presenza di numerose attività di intrattenimento, nonché di festa per la popolazione, oltre che eventi ed intrattenimenti culturali, con tutti i rischi annessi e connessi in tema di ordine pubblico;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale N. 292 del 15/11/2023 ad oggetto: "Scauri 2024, Capodanno Che Balla". Direttive – Atto di Indirizzo.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale Nr. 246 del 23/10/2023 ad oggetto: "Natale A Minturno Scauri" – Calendario di Iniziative, Eventi e di Animazione – Dicembre 2023 – Gennaio 2024 – Atto di Indirizzo. Con la quale si approvava anche tale iniziativa incastonata nel cartellone degli eventi denominati: "Natale al Castello" Minturno – XVIII Edizione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale Nr. 308 del 30/11/2023 ad oggetto: "Natale Al Borgo" 1^a Edizione – Piazza Roma – Minturno dall'8 Dicembre 2023 al al 7 Gennaio 2024 – Associazione Commercianti Attività di Artigiani, Liberi Professionisti Minturno – Patrocinio Oneroso;

CONSIDERATO:

- che il clima festoso delle serate ricreative per festeggiare il Natale ed il Nuovo Anno, nonché delle vari intrattenimenti che si svolgono sul territorio, impone comunque un maggior controllo e tutela del territorio da attuarsi anche tramite disposizioni a modifica e limitazione dei normali orari e attività di vendita,

RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti lesivi dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

A. P.

Via Principe di Piemonte, 1 - 04026 Minturno (LT)

www.comune.minturno.lt.it
pec: minturno@legalmail.it

RILEVATO che nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi (direttiva servizi 2006/123/CEE, meglio nota come direttiva Bolkestein e dal D.lgs 59/2010, fino ad ultimo ai DD.LL. 138/2011 e 1/2012) è in ogni caso consentito ai Comuni di introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza;

TENUTO CONTO del prevalente orientamento della Giurisprudenza Amministrativa e della Suprema Corte, in forza del quale il divieto imposto, mediante ordinanza, allo svolgimento di attività sia di somministrazione di alimenti e bevande, che musicali e danzanti, durante l'orario notturno è da ritenersi illegittimo in considerazione dell'art. 3 della L. n. 148/2001, alla luce del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata debbano essere libere, fatta salva, però, l'esigenza di tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti, onde scongiurare la lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute e (per tutte, TAR Lombardia, I, n. 186/2014 - n. 483/2013 – Corte di Cassazione, ordinanza n. 6895/2021);

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno prevedere in tutto il territorio comunale, al divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori in vetro, alluminio o metallo comunque denominato o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale;

RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di contenimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti;

DATO ATTO, altresì, che anche le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, avendo la possibilità di adottare provvedimenti alla luce di evidenti esigenze territoriali e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

VISTI:

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ove è precisato che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ;*
- l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

A. P.

Via Principe di Piemonte, 1 - 04026 Minturno (LT)

www.comune.minturno.lt.it
pec: minturno@legalmail.it

- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale,

RICHIAMATO il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti " *sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*",

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, in particolare, l'art. 7 bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali,

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, parte motivazione e integrante del presente atto ai sensi art. 3 della Legge n. 241/1990, le misure di seguito indicate:

1. di vietare a tutti gli esercizi commerciali, gli esercizi pubblici e le attività di intrattenimento turistici e sull'intero territorio comunale, di vendere bevande per asporto di qualsiasi tipo o cedere a terzi, a qualunque titolo, in contenitori e bottiglie di vetro, alluminio o altro metallo (cd. lattine) dalle ore 17.00 alle ore 6.00 del giorno successivo nel periodo dal giorno Domenica 31 Dicembre 2023 al 01° Gennaio 2024;
2. di vietare, sull'intero territorio comunale, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo nel periodo dal giorno Domenica 31 Dicembre 2023 al giorno Lunedì 01° Gennaio 2024, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, il consumo di bevande in contenitori di vetro, alluminio o altro metallo;

RICHIAMA

le disposizioni:

- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;

AVVERTE

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati al controllo del rispetto della presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

A. P.

Via Principe di Piemonte, 1 - 04026 Minturno (LT)

www.comune.minturno.lt.it

pec: minturno@legalmail.it

“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

La presente ordinanza avrà validità sino al 21/09/2023 alle ore 06.00, per la sua qualità di contingibile ed urgente, e comunque sino a nuove disposizioni, con possibilità di modificazione in relazione a eventuali esigenze di ordine pubblico, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento a provvedimenti di livello nazionale o regionale concernenti specifiche attività.

INFORMA

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241:

Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199.

Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento: Dott. Francescopaolo D'Elia – Responsabile del Servizio n. 4 – via L. Cadorna – 04026 Minturno (LT) Telefono 0771660046

Mail/PEC: poliziale.minturno@legalmail.it

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno;

e, altresì, la trasmissione a:

- Prefettura di Latina
- Questura di Latina
- Commissariato di Polizia di Stato di Formia
- Comando Compagnia Carabinieri di Formia
- Guardia di Finanza Compagnia di Formia
- Comando di Polizia Locale di Minturno
- Stazioni CC di Scauri e di Minturno;
- Settore SUAP
- Protezione Civile Minturno

Dalla Casa Comunale,
data del protocollo



Il Sindaco di Minturno
Dott. Gerardo Stefanelli

A. P.
Via Principe di Piemonte, 1 - 04026 Minturno (LT)

www.comune.minturno.lt.it
pec: minturno@legalmail.it